



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO | CATALDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 214/11

UDIENZA DEL

06/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

742

PRONUNCIATA IL:

06/02/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 214/11
depositato il 20/01/2011

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° NOTA N. [REDACTED] DEL 19.10.10
IVA+IRPEF+IRAP 2003
ADD.LE

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

BRESCIA AVV.GRAZIA
VIA B. LEONE, 1/B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:


[REDACTED]
VIA MEDITERRANEA [REDACTED] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO
VIA PLATEJA N. 30 74121 TARANTO TA



6 MAR. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. ~~S. Ag. Entr.~~ per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 15126 notificato il 05.11.2010.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'Ag. Entr. il 25.02.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 2028/11.

La Conc. Equitalia Pragma spa il 28.02.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 2069/11.

All'udienza del 06.02.2014 si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

FATTO e DIRITTO

L'agenzia delle Entrate dichiara la sua carenza di legittimazione passiva per le eccezioni del ricorrente inerenti l'iscrizione, in quanto unico soggetto responsabile è il concessionario della riscossione che deve contrastare i vizi relativi alla notifica contestati dal contribuente.

La Equitalia Pragma spa rappresenta le sue controdeduzioni ricorrendo all'interpretazione dell'art. 26 del DPR 602/73 di cui ad un orientamento giurisprudenziale della S.C.C. non allegando documentazione probatoria al fine di concretare dimostrare la legittimità del suo operato.

La Commissione accoglie il ricorso perché la concessionaria Equitalia Pragma spa non ha seguito le prescrizioni di cui all'art. 2697 del c.c. (*nonostante la riserva di rendere ulteriori deduzioni sia di merito che di istruttoria*) consentendo al giudice adito di accertare la inattendibilità delle motivazioni del ricorrente.


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 06.02.2014

Il Relatore estens.



Il Presidente

